

N. 4 / 2012  
10/13

SENTENZA  
CIVILE N°  
15/13

Depositata il  
22 APR. 2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE di BOLOGNA**  
**sezione prima civile**

Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:  
Angela de Meo - presidente  
Maria Fiammetta Squarzony - giudice  
Alessia Zucconi - giudice relatore  
ha pronunciato la seguente

↓ Vol.  
R.G. N° 4341/12  
Cron. N° 2909/13  
Rep. N° 54/13

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4311 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2012

**promossa da:**

[redacted] e [redacted] elettivamente domiciliati a Imola (Bologna) alla Piazza Gramsci n.29, nello studio dell'avv. Marco Minocari che li rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo

**OGGETTO:**  
adozione di  
maggiorrenne

ricorrenti

**nei confronti di:**

[redacted]

convenuta

**con l'intervento del P.M.**

Conclusioni per parte ricorrente: come in atto introduttivo.

**IL TRIBUNALE**

udita la relazione della causa fatta dal giudice istruttore dott.ssa Alessia Zucconi; udita la lettura delle conclusioni prese dal procuratore di parte ricorrente; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

**RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE**  
(art. 132, comma secondo, n. 4, cod.proc.civ)

Con ricorso depositato il 22 novembre 2012 [redacted] nato a Casalecchio di Reno (Bologna) il 17.01.1960 e [redacted] nata a Bologna il 18.06.1964

chiedevano di poter adottare [redacted] nata il 12.06.1993 nella Repubblica di Bielorussia.

Assumevano i ricorrenti che dalla celebrazione delle loro nozze, avvenute nel 1993, non erano nati figli e che gli stessi dall'anno 2002 ospitavano con regolarità, per alcuni mesi all'anno, la adottanda [redacted] arrivata in Italia attraverso l'iniziativa di un'associazione riminese di volontariato. Riferivano i ricorrenti che sin dall'anno 2002 avevano sempre accudito e cresciuto l'adottanda, alla stregua di una discendente diretta, ricevendo in cambio il medesimo affetto e la medesima considerazione. [redacted] ha sempre convissuto e tutt'ora convive con i ricorrenti, ragione per la quale i ricorrenti hanno inteso ufficializzare una situazione affettiva di fatto oramai stabilizzata.

Il Pubblico Ministero interveniva

All'udienza di comparizione delle parti veniva raccolto il consenso alla adozione da parte dei ricorrenti e dell'adottanda. Per quanto concerne gli ascendenti della adottanda, vi è agli atti prova del decesso del padre e prova della decadenza dalla potestà genitoriale della madre, a seguito di sentenza della Corte Provincia di Liuban della regione di Minsk del 25.11.2002.

\*\*\*

La domanda va accolta. Gli adottanti e l'adottanda hanno personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ., all'udienza del 05.03.2013, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ.

L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottata. Sussistono i requisiti di età richiesti dalla legge. L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

**DECIDE**

Di far luogo alla adozione di [redacted] nata nella Repubblica Bielorussa in data 12.06.1993 titolare di permesso di soggiorno n. I03156636 da parte di [redacted] nato a Casalecchio di Reno (Bologna) il 17.01.1960 e da parte di [redacted] nata a Bologna il 18.06.1964.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Bologna il 09.04.2013.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Alessia Zucconi



Il Presidente

Dott.ssa Angela De Meo



Depositato in Cancelleria  
il



22 APR 2013  
Il Cancelliere  
Dott. Francesco Drosi

V° si comunica al Sig. Procuratore  
della Repubblica - sede [redacted]

~~Collegio~~ ~~OPG~~

22 APR. 2013

Il CANCELLIERE  
Cancelliere

Dott. Francesco Drosi